CAMERA DEI DEPUTATI N. 4887

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 7 giugno 1990 (Stampati nn. 21-22-23-166-227-426-845-1101)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PASQUINO, CAVAZZUTI (21); PASQUINO, CAVAZZUTI, RIVA, ALBERTI, STREHLER (22); PASQUINO, ALBERTI, CAVAZZUTI, FIORI, ONGARO BASAGLIA, ONORATO (23); FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI (166); PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CHIAROMONTE, CHIARANTE, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, COSSUTTA (227); MANCINO, RUFFILLI, ALIVERTI, BUTINI, FONTANA ELIO, BEORCHIA, DI LEMBO, RUFFINO, VENTURI (426); MANCINO, FABBRI, CARIGLIA, MALAGODI (845, limitatamente all'articolo 3); PASQUINO, RIVA, ARFÈ, CAVAZZUTI, ONORATO (1101)

Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli 11-*bis*, 70-*bis*, e 95-*bis*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 giugno 1990

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 11 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. – L'Italia, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, può conferire a comunità sovranazionali i poteri previsti

dai trattati istitutivi e dalle convenzioni che ne estendano le attribuzioni. Promuove e favorisce la formazione dell'unione politica tra gli Stati membri delle Comunità europee, ordinata secondo il principio democratico e nella salvaguardia dei diritti inalienabili della persona umana ».

ART. 2.

1. All'articolo 59 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Il numero complessivo dei senatori a vita in carica a questo titolo non può essere superiore a otto ».

ART. 3.

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« La legge determina i limiti delle spese che i candidati possono affrontare per l'elezione al Parlamento ».

ART. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di natura politica o che importino variazioni del territorio, di formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione dei decreti-legge.

I regolamenti parlamentari stabiliscono i criteri per la determinazione della materia costituzionale.

I regolamenti parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati per la discussione e la votazione dei disegni di legge di formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi nella fase della procedura successiva alla trasmissione da parte della Camera alla quale sono stati presentati ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 70-*bis*. – Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, il disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annuncio questa non deliberi che il disegno di legge sia sottoposto anche alla sua approvazione.

Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera possono essere deliberate entro trenta giorni dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il riesame di cui ai commi precedenti ha altresì luogo su richiesta del Governo.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi precedenti ».

ART. 6.

1. All'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, le parole: « un decimo » sono sostituite dalle seguenti: « un quinto » e le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un terzo ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 95-*bis*. – Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge.

La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge, sottopone la controversia sulla legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale ».

ART. 8.

1. All'articolo 97 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

« I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ».